

## ***Enasarco: massimali e minimali 2025***

di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

### **Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche**

Scopri di più

La Fondazione Enasarco ha provveduto ad aggiornare gli importi dei **minimali contributivi** e dei **massimali provvigionali** applicabili dall'**1.1.2025**, in **rialzo rispetto** agli importi in vigore fino al **2024**.

Si ricorda che gli **agenti** e **rappresentanti** di **commercio** sono soggetti alla **contribuzione Enasarco**, dovuta sulla generalità delle somme maturate in relazione al **contratto di agenzia**.

Il **versamento dei contributi** ha cadenza **trimestrale** e il **quantum** è determinato sulla base delle provvigioni **spettanti** all'agente, **indipendentemente dall'avvenuto incasso**. In altri termini, i contributi devono essere corrisposti avendo riguardo alle **provvigioni maturate nel singolo trimestre**, assumendo rilevanza il criterio della **competenza** (e non invece il criterio della cassa).

Il **calcolo dei contributi** dovuti varia a seconda della **forma** di esercizio dell'attività:

- in caso svolgimento dell'attività in forma di **ditta individuale** e di **società di persone commerciale** (Snc o Sas), trova applicazione un **minimale contributivo** e di un **massimale provvigionale** annuo;
- in caso di svolgimento dell'attività in forma di **società di capitali** (tipicamente nella veste giuridica di Srl), non trova applicazione alcun minimale o massimale.

Peraltro, quando l'attività di agenzia è svolta in forma societaria, che prevede la **presenza di 2 o più agenti illimitatamente responsabili**, il contributo Enasarco:

- deve essere **assolto da ciascun agente**;
- sulla base delle **quote sociali** oppure, laddove diverse secondo quanto previsto nei patti sociali, in proporzione alle quote di **partecipazioni agli utili**.

L'**aliquota contributiva** Enasarco applicabile dalla casa mandante a tutte le somme dovute all'agente in dipendenza del rapporto di agenzia è **rimasta invariata** rispetto all'anno scorso

(2024) ed è pari al **17%**, di cui **l'8,50% a carico della casa mandante** e **l'8,50% a carico dell'agente**.

Diversamente, dall'1.1.2025, gli importi dei **minimali contributivi** e dei **massimali provvigionali** sono stati **rideterminati al rialzo** rispetto a quelli in vigore nel 2024, come segue:

- per quanto riguarda gli **agenti plurimandatari**, il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è fissato in misura pari a **30.057** euro, mentre il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia ammonta a **507** euro;
- con riferimento agli **agenti monomandatari** (quindi con esercizio dell'attività per una sola casa mandante), il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è fissato in misura pari a **45.085** euro; invece, il minimale contributivo annuo il rapporto di agenzia è pari a **1.011** euro.

Questi importi sono stati **aggiornati dalla Fondazione Enasarco** a seguito della pubblicazione, da parte dell'Istat, del tasso di variazione annua dell'indice generale dei **prezzi al consumo** per le famiglie di operai e impiegati.

Ne consegue che la contribuzione Enasarco **massima** annua è pari a:

- per gli **agenti monomandatari**, a euro  $45.085 \times 17\% = 7.664,45$  euro;
- per gli **agenti plurimandatari**, a euro  $30.057 \times 17\% = 5.109,69$  euro.

Si rappresenta che:

- il massimale provvigionale **non è frazionabile**, anche se il rapporto di agenzia **inizia o termina in corso d'anno**;
- in caso di **esercizio in forma societaria**, il massimale è riferito alla **società**;
- il **minimale contributivo** deve essere assolto solo se, nel corso dell'anno, dal rapporto di agenzia sono **maturate** provvigioni, anche se di importo minimo e in un solo trimestre. Solo per i rapporti di agenzia per i quali non è maturata alcuna provvigione nel corso dell'anno **non è dovuto il minimale**;
- il **minimale contributivo** può essere frazionato per **quote trimestrali** ed è calcolato per ciascun trimestre in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia **nel corso dell'anno**.

Si ricorda, infine, che il termine ultimo per effettuare i versamenti dei contributi Enasarco relativi al **quarto trimestre 2024** è fissato al prossimo **20.2.2025**.